

Statuto EuroGroup Laminations S.p.A.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata “**EuroGroup Laminations S.p.A.**”, regolata dalle norme del presente Statuto (la “**Società**”).

Articolo 2

- 2.1 La Società ha sede legale nella circoscrizione territoriale del comune di Baranzate (MI). Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di spostare la sede sociale all'interno del territorio nazionale.
- 2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà istituire, modificare, e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, depositi, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

- 3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata in conformità alla disciplina di legge di tempo in tempo vigente, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. È escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4

- 4.1 La Società ha per oggetto prevalente l'assunzione e cessione di partecipazioni e, non nei confronti del pubblico, ma esclusivamente all'interno del gruppo delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, ovvero che siano controllate dal, o collegate al, proprio Controllante e – comunque – all'interno del medesimo gruppo, l'esercizio delle seguenti attività:
- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, esclusa la locazione finanziaria, limitatamente alla società del gruppo di appartenenza e prestazione di fidejussioni in genere, di garanzie reali e/o personali anche nell'interesse delle società del gruppo di appartenenza;
 - servizio centralizzato della gestione della liquidità, incassi e pagamenti per conto delle società del gruppo di appartenenza, negoziazione di linee di finanziamento strumentali a tali servizi; e
 - coordinamento finanziario e tecnico amministrativo delle società del gruppo di appartenenza.
- 4.2 La Società ha inoltre per oggetto sociale le seguenti attività:
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, la manutenzione, la locazione e la gestione degli immobili di proprietà sociale, sia in Italia sia all'estero, di immobili di qualsiasi natura, rustici ed urbani, civili ed industriali, ivi compresi terreni;
 - l'esecuzione di lavori edili in genere per conto proprio o di terzi anche mediante

l'assunzione di appalti sia pubblici che privati;

- l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi connessi con le predette attività e necessari alla realizzazione di opere edili, stradali, idrauliche, meccaniche ed impiantistiche in genere;
- il compimento di operazioni commerciali, ivi inclusa la stipula di accordi quadro di vendita e di acquisto in proprio e/o per conto delle società partecipate, nel settore elettro-meccanico sia in proprio che per conto di terzi, assumendo anche agenzie e rappresentanze della società nel settore medesimo, sia in Italia che all'estero;
- l'acquisto di macchinari, di impianti e di software per l'elaborazione dei dati; la raccolta dei dati ed informazioni, la loro elaborazione in forma di tabelle o formati speciali e la prestazione dei relativi servizi;
- la prestazione di servizi di consulenze nelle seguenti aree:
 - assistenza all'alta direzione;
 - strategia ed organizzazione aziendale; e
 - *marketing* strategico ed operativo.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie e/o utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà - purché in via strumentale - assumere partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, per obbligazioni assunte anche da terzi, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico, e con esclusione delle attività che inderogabili norme di legge riservano a particolari categorie di operatori nonché a professionisti iscritti in albi.

TITOLO III

CAPITALE – AZIONI – RECESSO – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 5

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 6.111.941,00 (seimilioncentoundicimilanovecentoquarantuno/00), rappresentato da n. 94.016.319 (novantaquattromilionisedicimilatrecentodiciannove) azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”) e da n. 73.677.026 (settantatremilioniseicentoseptantasettemilaventisei) azioni a voto plurimo (le “**Azioni a Voto Plurimo**”) senza indicazione del valore nominale. Le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli attribuiti alle Azioni Ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della Società, in conformità e nei limiti di quanto consentito dalla legge.
- 5.2 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.
- 5.3 L'Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria del 18 novembre 2022 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data di detta deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, anche in più *tranches*, al servizio di piani di incentivazione su base azionaria, per massimi Euro 22 (ventidue) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del Codice Civile, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle Azioni Ordinarie alla data di esecuzione della presente delega.

- 5.4 L'Assemblea straordinaria può deliberare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349, primo comma, del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, di speciali categorie di azioni, nonché l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, in conformità dell'art. 2349, secondo comma, del Codice Civile.
- 5.5 Le Azioni Ordinarie sono indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge.
- 5.6 Le Azioni a Voto Plurimo, parimenti indivisibili, attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
 - (i) ogni Azione a Voto Plurimo dà diritto a 3 (tre) voti ai sensi dell'articolo 2351 del Codice Civile nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società e nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;
 - (ii) si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di 1 (una) azione ordinaria avente le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie per ogni Azione a Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell'Assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo, né da parte dell'Assemblea della Società) in caso di Trasferimento (come di seguito definito) di Azioni a Voto Plurimo a soggetti che non siano già titolari di Azioni a Voto Plurimo, salvo nel caso in cui il cessionario (ciascuno dei cessionari di cui ai punti (1), (2) e (3), un “**Cessionario Autorizzato**”) sia: (1) una Affiliata di un azionista che sia già titolare di Azioni a Voto Plurimo; (2) una Affiliata del cedente; o (3) una Affiliata del Titolare Effettivo o di uno dei Titolari Effettivi del cedente, fermo restando che in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo *status* di Cessionario Autorizzato dopo il perfezionamento del Trasferimento, tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di 1 (una) azione ordinaria avente le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie per ogni Azione a Voto Plurimo, fatto salvo il caso in cui le Azioni a Voto Plurimo siano ri-Trasferite da detto cessionario al cedente con efficacia *ex nunc* dalla data in cui il cessionario abbia perso lo *status* di Cessionario Autorizzato;
 - (iii) possono essere convertite, in tutto o in parte, e anche in più *tranche*, in Azioni Ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al Presidente del Collegio Sindacale, in ragione di 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione avente le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie per ogni Azione a Voto Plurimo.

Il verificarsi di un caso di conversione ai sensi dei paragrafi (ii) o (iii) è attestato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge, da adottarsi prontamente non appena il caso di conversione sia stato comunicato dai soci interessati e/o una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata. In caso di omissione da parte del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In nessun caso le Azioni Ordinarie potranno essere convertite in Azioni a Voto Plurimo.

Ai fini di quanto precede:

- (i) “**Affiliata**” indica, con riferimento ad un soggetto: (a) qualsiasi società o altro ente che, direttamente o indirettamente, è Controllata da tale soggetto ovvero che, direttamente o indirettamente, lo Controlla o che è, direttamente o indirettamente, soggetto a comune Controllo con tale soggetto, o (b) in caso di persona fisica, il coniuge e/o i discendenti di I grado di tale soggetto o loro rispettive Affiliate ai sensi della lettera (a);
- (ii) “**Titolare Effettivo**” indica il soggetto individuato ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre del 2007 e in ogni caso il soggetto tenuto alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 120 del TUF;
- (iii) “**Controllo**”, “**Controllare**” e simili espressioni indicano (anche con riferimento a persone fisiche) i rapporti contemplati dal primo comma, numero 1) dell’articolo 2359 del Codice Civile e dell’art. 93 del D.Lgs. 58/1998 ovvero, con riferimento ad una persona costituita ai sensi di un diritto diverso dal diritto italiano, indicano (a) la titolarità, diretta o indiretta, di oltre il 50% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria (o altro organo equivalente) di tale persona, oppure (b) il diritto di designare, o far sì che sia designata, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione (o altro analogo organo gestorio) di tale Persona;
- (iv) “**Trasferimento**” indica qualsiasi atto, negozio o altra operazione o serie di atti di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della titolarità effettiva e/o della nuda proprietà, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, di qualsiasi azione nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’appropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in natura, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conducono alla fusione, scissione o liquidazione della società, i trasferimenti per effetto di affitto o cessione di azienda o di ramo di azienda, lo *swap*, la *datio in solutum*, ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, usufrutto, diritti di opzione, o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia di qualunque natura, nonché qualsiasi altra operazione o serie di operazioni aventi un effetto equivalente.

La Società può procedere all’emissione di Azioni a Voto Plurimo limitatamente ai casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2442 del Codice Civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d’opzione, in ogni caso in abbinamento ad Azioni Ordinarie come di seguito descritto; e (b) fusione o scissione.

In caso di aumento di capitale sociale in opzione da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a

tutti i soci in proporzione ed in relazione al numero di azioni – siano Azioni Ordinarie o Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo: (i) la percentuale delle emittende Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale alla percentuale di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera; e (ii) le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo.

Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni a Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni a Voto Plurimo, nei limiti di legge e di compatibilità.

- 5.7 La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.
- 5.8 Il domicilio degli Azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.
- 5.9 L'eventuale introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 6

- 6.1 Ciascun Azionista ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fermo quanto disposto dall'art. 3.1 e dall'art. 5.9 del presente Statuto.

Articolo 7

- 7.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina modalità e condizioni, anche di collocamento, in conformità con la normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni o assistite da *warrant*, per l'emissione delle quali l'Assemblea straordinaria ha comunque facoltà di delegare il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto prevede l'art. 2420-ter del Codice Civile, e comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare.
- 7.2 La Società può emettere, ai sensi della normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari che condizionano i tempi e le modalità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 8

- 8.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute anche in un comune diverso da quello dove

ha sede legale la Società, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

- 8.2 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'assemblea con mezzi elettronici, anche in via esclusiva. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modalità di partecipazione (omettendo, nel caso di Assemblea svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione), fermo restando che nel caso in cui l'assemblea si tenga in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia dovrà in ogni caso essere prevista la possibilità per i soci di parteciparvi mediante mezzi di telecomunicazione a distanza.
- 8.3 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di regola, in unica convocazione come per legge. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni.
- 8.4 La convocazione è fatta nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Articolo 9

- 9.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 10

- 10.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 10.2 La Società ha la facoltà di non designare il rappresentante designato ai sensi del TUF al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.
- 10.3 Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme – anche regolamentari – di volta in volta vigenti.

Articolo 11

- 11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se nominato e presente); in mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
- 11.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.
- 11.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio scelto dal Presidente.

Articolo 12

- 12.1 L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.
- 12.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge.
- 12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

- 13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo di 7 e massimo di 13 membri, soci o non soci. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione entro i limiti suddetti.
- 13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il minore periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, nelle quali i candidati, in numero non superiore al numero massimo di Amministratori di cui all'Articolo 13.1 del presente Statuto, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente; se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti.

Le liste devono essere corredate, entro i termini previsti dall'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF: (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società; (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi; (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza; (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,

informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni sono considerate come non presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni (siano esse Azioni Ordinarie o Azioni a Voto Plurimo) che rappresentino una percentuale del capitale sociale non inferiore a quella prevista per la Società dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni azionista (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, pena l'irricevibilità della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno in capo a un amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ogni avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile) può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);
- (b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, mediante presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti espressi e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del Consiglio determinato dall'Assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori, sempre entro il limite di cui all'art. 13.1 e provvede alle relative nomine con le maggioranze di legge. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

- 13.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla/e lista/e di minoranza, si provvede, anzitutto da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, invece uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, si provvede, da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza i vincoli di cui sopra.

Articolo 14

- 14.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente – ove l'Assemblea

non vi abbia già provveduto – e può nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

- 14.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche all'infuori dei propri membri.

Articolo 15

- 15.1 Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. Il Consiglio può essere altresì convocato dai sindaci, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) amministratori per deliberare su uno specifico argomento da indicare nella richiesta stessa.
- 15.2 La convocazione del Consiglio è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata o e-mail, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima di quello fissato per la riunione.
- 15.3 Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, (omettendo, nel caso di riunione svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale e in condizioni di parità informativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- 15.4 Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale, le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche con ogni singolo partecipante, ivi compresi Presidente e segretario, collegato da remoto mediante mezzi di telecomunicazione a distanza: in tale ipotesi, la riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente (anche solamente) il segretario verbalizzante.

Articolo 16

- 16.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In mancanza, sono presiedute dall'amministratore nominato dai presenti.

Articolo 17

- 17.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza (anche mediante audio e/o video conferenza) della maggioranza degli amministratori in carica.
- 17.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza. In caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di amministratori e vi sia una situazione di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo.

Articolo 18

- 18.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 18.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 19

- 19.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 19.2 Oltre ad esercitare i poteri attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa:
- (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
 - (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
 - (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

- 19.3 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale - con periodicità almeno trimestrale di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

Articolo 20

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e il numero dei componenti, ovvero a uno o più dei propri componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
- 20.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori e Mandatari, anche in seno al Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.
- 20.3 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni consultive, propositive e istruttorie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.
- 20.4 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 (cinque) anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Articolo 21

- 21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta altresì agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 21.2 I predetti legali rappresentanti hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 22

- 22.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, anche eventualmente sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, da determinarsi dall'Assemblea. I compensi così determinati restano invariati fino a diversa determinazione dell'Assemblea.
- 22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato. Nei limiti di tale compenso stabilito in sede Assembleare, la determinazione dell'emolumento spettante a ciascun amministratore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli incarichi e delle deleghe affidate.
- 22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Articolo 23

- 23.1 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto sociale. In particolare:
- (a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi del precedente art. 21.1;
 - (b) presiede l'Assemblea ai sensi del precedente art. 11.1, adottando le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati;
 - (c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso;
 - (d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 24

- 24.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci Effettivi, e ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì 2 (due) Sindaci Supplenti.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del

Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti i settori di attività della Società, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche, amministrative, tributarie, le discipline economiche e finanziarie e quelle relative all'economia, all'organizzazione e alla finanza aziendale.

- 24.2 I Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista, qualora contenga più di un candidato, deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci Effettivi e una per la nomina dei Sindaci Supplenti.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni (siano esse Azioni Ordinarie o Azioni a Voto Plurimo) che rappresentino una percentuale del capitale sociale non inferiore a quella prevista per la Società dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati. Ogni azionista (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, pena l'irricevibilità della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere corredate entro i termini previsti dagli artt. 148 e 147-ter, comma 1-bis, del TUF: (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società; (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi; (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto; (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Ogni avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile) può votare una sola lista.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (un) membro supplente;
- (b) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- (c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione della lista è ridotta alla metà.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade della carica.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, un sindaco effettivo, subentra, ove possibile, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti (la "lista di minoranza"), il candidato collocato successivamente nella medesima.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco presentato dalla lista di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora occorra sostituire sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

24.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

24.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; ricorrendo tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

24.5 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno 2 (due) Sindaci Effettivi in caso di convocazione dell'Assemblea, e da almeno 1 (un) Sindaco effettivo in caso di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25

25.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

25.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 26

26.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia per assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale.

- 26.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da essa autorizzate possano essere concluse in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate, fermo il rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Articolo 27

- 27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 27.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 27.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotti gli ammontari da accantonare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il limite di legge, sono distribuiti agli Azionisti dall'Assemblea, salvo che la stessa Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
- 27.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione agli azionisti di acconti sul dividendo nel corso dell'esercizio nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge.

Articolo 28

- 28.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 29

- 29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 30

- 30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.